

PRESIDENTE

Chiedo al presentatore se insista per la votazione dell'ordine del giorno Bachelet n. 9/1415-A/19, non accettato dal Governo.

GIOVANNI BATTISTA BACHELET

Sì, Signor Presidente, insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE

Ne ha facoltà.

GIOVANNI BATTISTA BACHELET

Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 9/1415-A/19 riguarda l'articolo 319-ter del codice penale. Tale articolo colpisce un reato molto odioso: la corruzione in atti giudiziari. Lo commette il testimone che, per denaro, giura il falso per salvare un colpevole o rovinare un innocente, oppure il giudice che per denaro assolve un colpevole o condanna un innocente; e naturalmente lo commette anche chi ha comprato il testimone o il giudice.

Una recente applicazione dell'articolo 319-ter del codice penale è la condanna con sentenza di primo grado a quattro anni e sei mesi di un avvocato inglese per corruzione in atti giudiziari. Il processo per la sua corruzione da parte di Silvio Berlusconi si era aperto con il rinvio a giudizio di entrambi nel 2006, ma la posizione di Berlusconi è stata poi stralciata per l'entrata in vigore del «lodo Alfano»: solo l'avvocato è stato, per ora, condannato.

Un'altra applicazione dell'articolo 319-ter del codice penale riguarda la sentenza che qualche anno fa ha stabilito che la casa editrice Mondadori fu sottratta al controllo di Cir mediante la corruzione di un giudice, della quale Fininvest è stata mandante. Il giudice, riconosciuto colpevole in via definitiva, è stato condannato a due anni e otto mesi e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici; non è stato destituito solo perché si era dimesso spontaneamente prima. È utile ricordarlo al collega Brigandì, il quale in numerosi interventi in quest'Aula sostiene, invece, che i giudici non pagano mai per i loro errori.

La legge che oggi si discute limita in modo sconsiderato la possibilità di utilizzare le intercettazioni nel corso delle indagini, limitandola a reati legati alla criminalità organizzata e al terrorismo. Per gli altri reati cosiddetti comuni, incluso il gravissimo reato di corruzione in atti giudiziari, le nuove norme introducono ostacoli che impediscono l'efficace utilizzo di uno strumento investigativo che ha permesso di risolvere, anche di recente, casi importanti per la vita e la salute dei cittadini.

Questa nuova legge non solo prevede che lo strumento dell'intercettazione sia autorizzabile solo in presenza di evidenti indizi di colpevolezza (norma palesemente irragionevole, che non necessita commenti), ma prevede anche che, nei rari casi in cui le intercettazioni siano autorizzate, gli investigatori possano utilizzarle solo per un periodo massimo di 60 giorni; un periodo brevissimo rispetto all'indagine che per legge può durare fino ad un anno e mezzo.

Per questo il Partito Democratico voterà a favore dell'ordine del giorno n. 9/1415-A/19 che impegna il Governo al monitoraggio, ad un anno dall'approvazione della presente legge, del numero di procedimenti legati alla corruzione in atti giudiziari nei quali le intercettazioni siano state prima ritenute necessarie ed autorizzate, malgrado i numerosi ostacoli frapposti dalla nuova legge, ma successivamente abbandonate a causa del limite temporale inverosimilmente breve di 60 giorni.